



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Delibera n. 39 del 25.07.2018

**Oggetto: Parere sull' individuazione dei servizi di trasporto pubblico locale a libero mercato
- Art. 17, c. 1, lett. a) della L.R. 35/2015**

Commissario Dott. Francesco Cribari

Assiste il Direttore reggente dell'ART Cal, Avv. Valeria A. Scopelliti.

Il Direttore reggente Avv. V. A. Scopelliti



AUTORITA' REGIONALE DEI
TRASPORTI DELLA CALABRIA

La Delibera si compone di n. 3 pagine comprese di frontespizio e n. 0 allegati.

Il Commissario

Visti

- la L.R. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l'art. 13 che ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
 - l'art. 17 che prevede che i servizi a libero mercato;
 - l'art. 23, comma 2, che ha previsto che: “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL”;
 - l'art. 13, comma 6, che prevede che in tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina senza indugio un commissario, con le stesse funzioni del Presidente, fino alla sua elezione;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari, quale commissario dell'Art-Cal con i poteri e funzioni di cui all'art. n. 23 co. 2 della l.r. n. 35/2015;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell'Art-Cal;
- la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell'Art-Cal all'Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
- il DPGR n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell'Ente, ai sensi dell'art. 13, comma 9; della L.r. n. 35/2015;
- la L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 422/1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Premesso che con nota SIAR n. 244629 del 12 luglio 2018, acquisita in atti al prot. n. 275 del 24/07/2018, il competente Settore regionale ha trasmesso una proposta di provvedimento di individuazione dei servizi a libero mercato, ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Articolo 17, c. 1, lett. a), richiedendo parere in merito, per come previsto dalla normativa citata.

Considerato:

- che il provvedimento individua i servizi autorizzabili a libero mercato sulla base di una alquanto complessa regolamentazione, prevedendo che sulla stessa relazione possano coesistere sia corse operate in regime di obbligo di servizio, sia corse operate in regime di libero mercato;
- che tale individuazione, oltre a contenere la motivazione della scelta sulla base di quanto previsto dalla deliberazione n. 48/2017 dell'ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti, è il risultato di una articolata valutazione, che tiene conto da una parte della tutela degli operatori cui sono affidati i servizi in regime di monopolio e dall'altra della promozione della libera iniziativa economica, ferma restando la prioritaria garanzia della mobilità dei cittadini;
- che il provvedimento non prevede sanzioni a carico degli operatori che non rispettano le condizioni dell'autorizzazione;
- che nella procedura di autorizzazione non è distinto il caso in cui la linea oggetto di autorizzazione interessa itinerari e/o fermate non autorizzate per l'esercizio del trasporto pubblico locale, e che in tale caso il procedimento istruttorio deve essere sospeso per assicurare la verifica della sicurezza degli itinerari e/o fermate in questione, nonché l'eventuale adeguamento delle infrastrutture da parte degli enti proprietari delle strade.

Ritenuto:

- di attenersi alle valutazioni della Regione circa l'individuazione effettuata, anche considerato che la stessa è il frutto della contemperazione di differenti interessi che meglio può essere effettuata in sede di Comitato della Mobilità (a sua volta chiamato ad esprimere parere), rappresentando tuttavia l'opportunità di valutare eventuali semplificazioni che non modifichino sostanzialmente il provvedimento;
- di esprimere le seguenti valutazioni in relazione al procedimento previsto, la cui competenza ricade ordinariamente sull'ente di governo:
 - è opportuno prevedere differenti termini, o anche la sospensione dei termini del procedimento di autorizzazione, nel caso di richieste che interessano itinerari e/o fermate non autorizzate per l'esercizio del trasporto pubblico locale;
 - è opportuno prevedere sanzioni per la violazione delle condizioni previste nell'autorizzazione.

Richiamato altresì il dettato dell'art. n. 13 co 1 l.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente dei trasporti della Calabria in ordine alla regolarità amministrativa della deliberazione ex art. 13, comma 9 bis lett b, della L.R. n. 35/2015.

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto;
2. **DI ESPRIMERE** il parere richiesto nei seguenti termini:
 - a) è opportuno valutare eventuali semplificazioni che non modifichino sostanzialmente il provvedimento.
 - b) in relazione al procedimento di autorizzazione è opportuno prevedere differenti termini, o anche la sospensione dei termini del procedimento, nel caso di richieste di autorizzazione che interessano itinerari e/o fermate non autorizzate per l'esercizio del trasporto pubblico locale.
 - c) è opportuno prevedere sanzioni per la violazione delle condizioni previste nell'autorizzazione.
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Regione Calabria;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull'Albo on line dell'Art-Cal.
5. **DI DARE ATTO CHE** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per la Calabria entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della sua comunicazione o dalla precedente piena conoscenza.

Il Direttore reggente
Avv. Valeria A. Scopelliti

Il Commissario
Dott. Francesco Cribari

